

LA NON PUNIBILITÀ PER CHI BONIFICA SITI INQUINATI

Prof. avv. Pasquale Giampietro

1. Le bonifiche e la finanziaria 2001.

Si torna a parlare, dunque, di bonifiche di siti contaminati in occasione del varo, da parte del legislatore, di importanti prescrizioni civilistiche - di natura contabile - e "premiali", di tipo penale, per chi intraprenda iniziative di risanamento di siti precedentemente inquinati.

Ciò che stupisce non riguarda ovviamente il contenuto di queste nuove prescrizioni, di cui molti avvertono il bisogno, quanto la circostanza e la fonte che le contiene.

Ci riferiamo alla legge finanziaria per il 2001 (23 dicembre 2000, in Supplemento ordinario n. 219 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre scorso), la quale dedica ben sette articoli a "Gli interventi in materia ambientale" (artt. 109/115) e una fondamentale disposizione sul "Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale" (art. 114) che può essere rintracciata (magari dietro suggerimento...) nel Capitolo XVII della legge.

Fra di essi merita prestare attenzione ad una disposizione - di ben 28 densissimi commi (mi riferisco all'art. 114) - che si rivolge ai due aspetti dell'argomento in esame, lasciati in ombra dalla precedente legislazione.

Domandarsi perché tali innovative previsioni, in una materia tanto specialistica e settoriale, debbano essere introdotte in sede di... approvazione della legge finanziaria anziché portando a finale compimento, per es., l'iter parlamentare - in corso - del disegno di legge sugli interventi in campo ambientale di contenuto assai simile (proposto al Senato dall'on. Giovanelli ed attualmente all'esame della Camera: As 3833), è interrogativo troppo complesso e delicato perché possa trovare risposta in questa sede.

Meglio evidenziare, invece e subito, le tre finalità perseguite dal legislatore nei commi 3, 7 e 9 dell'art. 114 cit., consistenti:

- a) nella specificazione della natura e disciplina contabile delle spese affrontate dall'imprenditore per la bonifica "volontaria" di cui all'art. 9 del d.m. n. 471 cit. (v. comma 3);
- b) nelle condizioni poste per riconoscere, con scopi chiaramente sollecitatori e premiali, una causa di non punibilità per reati pregressi, "direttamente con-

nessi all'inquinamento del sito" (v. comma 7);
c) nella espansione della portata dell'art 9 del d.m. cit., da parte del comma 7 cit., ove la "notifica dell'interessato" - che innesca la procedura di accertamento dei reati pregressi e, nella ricorrenza di determinate condizioni, la non punibilità - appare chiaramente riferita all'autore dell'inquinamento del sito (destinatario del beneficio); mentre, come si ricorderà, "l'interessato" alla bonifica "volontaria", ex art. 9 del regolamento, veniva individuato dai più (compreso lo stesso Ministro dell'ambiente) in colui che era rimasto del tutto estraneo alle condotte inquinanti pregresse, causative dello stato di contaminazione attuale¹.

Con riferimento al punto sub a), la legge finanziaria - rispondendo favorevolmente ... alle tante voci che si erano levate dal mondo imprenditoriale e non circa la necessità di prevedere misure di sostegno concrete, di natura fiscale (deducibilità di tali oneri) e contabile (gradualità nella iscrizione a bilancio, come passività, dei costi di bonifica)², in favore di coloro che intendevano bonificare, di propria iniziativa, situazioni risalenti di inquinamento - prevede, nell'art. 114, comma 3, che gli oneri economici connessi agli interventi di bonifica volontaria, "ai sensi dell'art. 9", abbiano carattere "pluriennale" e dunque non siano iscritti, nella loro totalità, nel bilancio di un solo anno (producendo ripercussioni negative sul patrimonio e sul reddito di quell'anno, cioè facendo emergere perdite di esercizio che comunque nuocerebbero all'azienda in termini di immagine e solvibilità).

Lo stesso comma 3 aggiunge poi che tali oneri possono essere ammortizzati, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni (anche se i tempi di realizzazione del progetto di bonifica sia superiore) mentre restano "... fermi i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti anche se non imputati a conto economico".

Nulla si dice - invece - sulla deducibilità fiscale di tali oneri (dall'evidente incidenza sul cash flow e sull'esborso finanziario dell'imprenditore) e sulle modalità della loro imputazione ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

2. I soggetti beneficiari.

Il profilo più significativo - fra le tante previsioni dell'art. 114 - è, certamente, racchiuso nel suo comma 7, ove viene assicurata "una causa di non punibilità" per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto Ronchi (3 marzo 1997) - ovviamente per fatti causativi della situazione di contaminazione da rimuovere - qualora si realizzino "gli interventi ambientali" nel pieno rispetto delle previste condizioni e procedure.

¹ Sulle tante problematiche connesse al contenuto ed alla cattiva confezione del testo dell'art. 9 del d.m. n. 471, mi permetto di rinviare a P. Giampietro, Bonifiche "volontarie" e a termine... per eventi pregressi di contaminazione", in Ambiente, n. 6/2000, pag. 505 e ss. Sul primo arresto della giurisprudenza penale, in materia

di bonifica, rappresentato dalla eterogenea e, in più punti, confusa pronuncia della Cassazione penale del 28 aprile - 7 giugno 2000, della sez. III, appesantita dai tanti obiter dicta sull'art. 17 del decreto Ronchi, si legga l'acuto commento critico di F. Giampietro, Bonifica dei siti contaminati: la prima decisione della Suprema Corte,

ivi, n. 9/2000, pag. 805, nonché il denso commento di L. Prati, ivi, n. 11/2000, con ampi richiami di dottrina e giurisprudenza.

² Considera i puntuali rilievi, di F. Serao ne Il Sole 24 Ore, del 5 maggio scorso, ricordato da P. Giampietro, op. cit., nota 17.

Come è stato sottolineato, in altra occasione³, il mondo imprenditoriale e le forze politiche che ne condividevano gli intenti avevano, da tempo, insistentemente auspicato - oltre a quello contabile e fiscale - un ulteriore e concorrente strumento incentivante ("di sanatoria penale") che sollecitasse le imprese, operanti su siti (già) contaminati, a portare alla luce le "situazioni di inquinamento rilevate"⁴.

Tale "sanatoria" era avvertita come atto preliminare ed ineludibile per dare inizio, in forma convinta e diffusa, a progetti di bonifica, senza subire i gravi contraccolpi dei procedimenti e delle sanzioni penali che potevano seguire alle "autodenunce".

Orbene il comma 7 cit. garantisce lo strumento premiale, a "chiunque abbia adottato o adottato le procedure di cui all'art. 17 .. o che abbia stipulato o stipulato accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative", assicurando una parità di trattamento fra le due figure, da molti auspicata.

Se andiamo a rileggere le procedure di bonifica tipizzate da tale ultimo disposto del Ronchi, come dettagliato dagli artt. 7, 8 e 9 del regolamento di esecuzione, è agevole distinguere:

- 1) una procedura ordinaria, imposta dalla legge, anche se con iniziale informativa di parte (cioè a carico dell'autore della contaminazione, con superamento o pericolo di superamento dei limiti di accettabilità), ex comma 2 dell'art. 17, come specificato dall'art. 7 del regolamento, il quale impone l'obbligo di comunicazione;
- 2) una procedura di bonifica, su impulso d'ufficio, di cui al comma 3, dell'art. 17, cit., nei termini e con le modalità esplicitate dall'art. 8 del decreto attuativo;
- 3) una terza procedura ad iniziativa del soggetto "interessato", introdotta dal comma 13 bis dell'art. 17, e liberamente ... articolata dall'art. 9, del decreto 471.

Quanto agli "accordi di programma", è appena il caso di puntualizzare, in base al criterio "per materia", che la legge finanziaria non si rivolge a tale strumento negoziale contemplato, in forma diffusa, dal decreto Ronchi (di cui peraltro non v'è traccia nell'art. 17) ma alle sole forme di accordi programmatici esplicitamente "previsti nell'ambito delle medesime normative" (da intendersi: sulla bonifica).

Tale richiamo assume un senso pregnante, nella terna delle disposizioni richiamate del decreto attuativo (artt. 7-9), proprio con riferimento alle bonifiche volontarie di cui all'art. 9, reg. (v., in specie, i commi 4 e 5).

Orbene, chiariti i dati forniti dal sistema positivo del d. lgs. 22/97 e dalle sue norme di attuazione, ci si può domandare, con più chiara consapevolezza: chi è il soggetto cui è destinato il beneficio della "non punibilità" e che viene designato con la forma indeterminativa di "chiunque adottò" (le procedure di bonifica o gli accordi di programma)?

Una prima risposta - che riportasse la categoria dei beneficiari ai protagonisti di tutte e tre le procedure

sopra descritte (quella base ed ordinaria; la seconda, ad impulso d'ufficio, e la terza ad iniziativa di parte interessata) - incontrerebbe un ostacolo testuale insormontabile che ne inficerebbe sicuramente l'attendibilità.

Mi riferisco alla specificazione normativa secondo cui i reati - di cui si assicura la sanatoria - sono quelli e solo quelli che "siano accertati a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'art. 17 e successive modificazioni..".

Dopo quanto detto, mentre le procedure sub 1 e 3 (ex artt. 7 e 9 del decreto ministeriale n. 471) sono ad impulso della parte (autore della condotta inquinante o interessato), il procedimento che si apre con la "diffida" del comune (chiamata "ordinanza" dall'art. 8 del regolamento) non riscontra alcuna iniziativa - obbligatoria o spontanea - del soggetto responsabile e non.

Al meccanismo della diffida, in conclusione - per motivi testuali e per ragioni evidenti di ratio legis (non si può favorire chi è rimasto inerte, pur dovendo adoperarsi per bonificare il sito dal medesimo inquinato) - non è riferibile, in alcun modo, l'espressione normativa " .. accertamento .. su notifica dell'interessato".

Sul tema deve dunque concludersi nel senso che la non punibilità viene riconosciuta sicuramente:

a) nell'ipotesi di bonifica volontaria (art. 9, del regolamento), non solo per ragioni testuali - di denominazione del "chiunque" come del soggetto "interessato" ("notifica dell'interessato") - ma anche, e soprattutto, per le evidenziate motivazioni di politica legislativa che illuminano e "spiegano" la previsione, in commento. Con essa, infatti, il Parlamento intende corrispondere, come accennato, ad esigenze espresse dal mondo delle imprese che, proprio al fine di "compensare" i rischi delle denunce (o autodenunce) di situazioni pregresse (e diffuse) di inquinamento - volontariamente portate a conoscenza della pubblica autorità - nonché i costi sottesi alle operazioni di bonifica, hanno "rivendicato" la ... controprestazione di benefici contabili, fiscali e..... penali (forzando l'applicazione dell'art.9 cit., con l'estenderlo anche ai casi di responsabilità per contaminazioni pregresse⁵).

D'altronde non è da sottovalutare che il comma 7 segue il comma 3, dello stesso art. 114, ove il riferimento all'art. 9 del regolamento n. 471 è chiaramente espresso, conferendo a tali disposti un comune presupposto giuridico (fondato sull'identità della fattispecie di riferimento).

Ma anche in relazione alla distinta ipotesi costituita: b) dalla vicenda di cui all'art. 7 del regolamento, di attuazione del comma 2 dell'art. 17cit., per la quale viene meno l'appiglio testuale del "soggetto interessato" anche se ci troviamo in presenza di una "notifica" da parte di chi è responsabile dell'inquinamento (v. lett. a, del comma 2, dell'art. 17 cit.).

In favore di tale estensione del beneficio, giova invocare la dizione di esordio - generica e onnicomprensiva - del comma 7 dell'art. 114 cit., ("Chiunque abbia

³ Mi riferisco alla mia nota Bonifiche volontarie..", già cit.

⁴ Per riprendere una significativa - anche se

ambigua (con riferimento all'incerto autore della contaminazione) - proposizione dell'art. 9, del d.m. n. 471.

⁵ Tesi accolta dal Parlamento che si è posto in contraddizione con l'opinione, più restrittiva, del Governo, come già rilevato.

adottato o adottate le procedure di cui all'art. 17...”, senza alcuna limitazione) e osservare, in aggiunta, che la notifica di cui all'art. 17, comma 2, lett. a), del Ronchi, pur essendo imposta per legge, è comunque “volontaria” (potendo il soggetto tacere di uno stato di contaminazione in atto, conseguenza di un inquinamento pregresso, a lui imputabile)⁶.

Si pone, infine, l'ulteriore considerazione - di sostanza e cioè di uniformità di trattamento giuridico - secondo cui, una volta riconosciuto il beneficio della non punibilità ai soggetti interessati che si servono delle procedure agevolative dell'art. 9 del regolamento, pur essendo responsabili dei fatti di inquinamento pregresso (superandosi, con forza di legge, la tesi del soggetto interessato come quello che non è responsabile dei fatti di reato, anteriori al suo possesso), non si vede per quale ragione tale beneficio dovrebbe essere negato a chi notifici lo stato di contaminazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, nella ipotesi appena ricordata⁷.

3. I presupposti del beneficio: le condizioni.

Il primo presupposto per meritare la “causa di non punibilità” è costituito dall'aver adottato le procedure di bonifica (compresi gli accordi di programma), prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria ovvero di adottarle, in futuro, anche dopo tale ultima data⁸, a condizione, però che:

- (secondo presupposto) i reati, oggetto del beneficio, siano stati “posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22/1997 (cioè sino a tutto il primo marzo 1997);
- (terzo presupposto) risultino “direttamente connessi all'inquinamento del sito”;
- (quarto presupposto) “... siano accertati a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'art. 17...”.

Come appare intuitivo ognuna di tali condizioni - assai approssimativamente individuate dalla legge - meriterà un vaglio critico approfondito che questa Rivista si impegna di assicurare ai propri lettori. In questa sede mi sembra utile avanzare, qualche rilievo critico a fini ricostruttivi.

Quanto alla prima condizione, “la finanziaria”, nell'attribuire il beneficio penale a chi adotterà le iniziative di bonifica, dopo la sua entrata in vigore, non sembra porre alcun limite cronologico a detto beneficio, mostrando di ignorare che “gli interventi ad iniziativa degli interessati” di cui all'art. 9, del regolamento, sono limitati nel tempo, in forza di un termine deca-

denziale ancorché prorogato. Domanda: prevarrà quest'ultimo termine - come limite alla previsione del comma 7, dell'art. 114, in esame, ovvero, con la legge, si è inteso superare ogni limite temporale al ricorso degli interessati alla bonifica volontaria, ex art. 9 regolamento, ai fini della sanatoria?⁹

In ordine alla seconda condizione: perché limitare il tempo della commissione dei reati alla data di entrata in vigore del decreto Ronchi (3.3.1997) quando l'obbligo di bonifica è divenuto attuale e cogente solo a partire dal 16 dicembre 1999, facendo perdere alle imprese due anni di possibile sanatoria?

4. I reati non punibili: limiti.

Chiariti i limiti cronologici del beneficio, in esame, occorre chiedersi quale sia l'oggetto su cui cade la “causa di non punibilità”. In altri termini verificare se il legislatore ha preso posizione sul controverso problema relativo alla estensione della “sanatoria” alle sole ipotesi più lievi di infrazione alla normativa ambientale (punte con reati contravvenzionali), lasciando fuori, per evidenti ragioni di politica criminale, le condotte che offendono i beni coesistenziali alla comunità (salute, vita, ambiente, ecc., sanzionate con ipotesi delittuose) ovvero abbia ricompreso gli uni e le altre¹⁰. La “finanziaria” non risponde direttamente ed esplicitamente a tale interrogativo, ma ci fornisce due precisazioni tecniche da cui possiamo risalire al suo intendimento.

La prima riguarda l'impiego del termine “reati” che, ai sensi dell'art. 39 del codice penale, comprende tanto i delitti che le contravvenzioni.

In tal senso le accennate problematiche - sorte in ordine alla portata del beneficio - sembrano risolte in senso favorevole alla sua massima estensione (comprensiva, oltre che delle contravvenzioni alla normativa “speciale” del micro-sistema ambientale, anche dei delitti previsti dal codice, quali: il danneggiamento di beni pubblici¹¹, l'avvelenamento di acque destinate alla alimentazione, l'epidemia, le lesioni personali, l'emissione di gas, vapori fumi atti ad offendere, molestare le persone, ecc.¹²).

Se peraltro passiamo al comma successivo (l'ottavo) dell'art. 114, rinveniamo due importanti limitazioni a tale iniziale conclusione.

Per la prima, il beneficio è escluso quando i reati (nel comma 8° indicati come “i fatti di inquinamento” cioè le condotte) siano commessi con dolo, cioè secondo l'intenzione (ai sensi dell'art. 42, del codice penale, il quale considera tale la condotta di chi “prevede e

⁶ Ovvero rivelare, al presente, uno stato di contaminazione passata che eventualmente pervenga, solo in epoca successiva, ad una situazione di superamento dei limiti di accettabilità, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Ronchi, o di pericolo di superamento, tramite la “notifica, entro le 48 ore”, ex art. 7 del regolamento, anziché tacere, sul presente e sul passato, per nascondere proprie responsabilità.

⁷ Ma il tema merita più sicuri approfondimenti dovuti, fra l'altro, alla approssimazione del dettato legislativo (v. comma 7 dell'art. 114), il

quale ignora completamente le tre, distinte ipotesi poste dal regolamento - di cui agli artt. 7, 8 e 9 - limitandosi a citare, assai genericamente l'art. 17 del decreto Ronchi e gli accordi di programma. Peraltro, come vedremo oltre, nel testo, le approssimazioni sono assai più numerose e foriere di notevoli difficoltà interpretative e, peggio, applicative.

⁸ Tale criterio cronologico è ovviamente distinto e posteriore ai termini entro cui è divenuto vincolante l'obbligo di bonifica (a nostro avviso, solo con l'entrata in vigore del regolamento

attuativo, e cioè a partire dal 16 dicembre 1999 e non dal 2 marzo 1997, data di entrata in vigore del decreto Ronchi che, com'è noto, non fissava i limiti di accettabilità). Ancora diverso, autonomo e prorogato, risulta il termine previsto per le bonifiche volontarie dell'art. 9 del regolamento.

⁹ Non è escluso che si adotti una terza soluzione, tipicamente nazionale: di slittamento del termine, già prorogato, previsto dall'art. 9 cit.

¹⁰ Sul punto, rinvio alla mia nota Bonifiche volontarie... cit. pag. 512, p.3.

vuole” l’evento dannoso o pericoloso che è il risultato della propria azione od omissione).

In base a tale criterio limitativo, sono ricomprese tutte le contravvenzioni, sia alla legislazione ambientale che al codice penale (sempre che “connesse all’inquinamento”, cioè derivanti dalla condotta ad effetto inquinante: sul punto v. oltre), per la cui punizione è sufficiente la “colpa” (quando l’evento non è voluto dall’agente e si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, o discipline, ex art. 43, terzo capoverso, codice penale).

Restano, invece, fuori dal beneficio gran parte dei delitti del codice penale e non, i quali, di norma, sono puniti a titolo doloso (come per es. il danneggiamento aggravato di beni pubblici o destinati ad uso pubblico, frequentemente connesso a fenomeni di contaminazione delle acque, dei suoli, ecc.; diversamente è prevista la punibilità, anche a titolo colposo, di alcuni delitti come le lesioni colpose, l’avvelenamento colposo di acque pubbliche, ecc., per i quali sarà applicabile dunque la causa di non punibilità, in esame).

Il secondo limite legislativo riguarda tutt’altra fattispecie, motivata da ragioni specifiche di politica criminale, volte a contrastare i fenomeni di estensione e radicamento delle attività criminali organizzate nell’area della recente - ma fiorente - “industria ecologica” (di depurazione, smaltimento, raccolta e trasporto dei rifiuti, costruzione e commercio di impianti, con relativo indotto, occupazione di manodopera, ecc.).

Purtroppo, le formule usate - in proposito - sono abbastanza approssimative (“fatti di inquinamento commessi...nell’ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali”) onde è facile prevedere, in caso di procedimenti penali, aperti a carico dei componenti di tali associazioni malavitose, ampi spazi alle contestazioni delle parti (accusa/difesa).

Si pensi, infatti alle condizioni di esclusione del beneficio in considerazione dei presupposti normativi appena indicati, espressi con termini ad ampio spettro semantico, come (“fatti di inquinamento commessi in”):

- “ambito” (in senso spaziale, cronologico, funzionale, occasionale, ecc. rispetto all’attività criminale organizzata?);
- “ illeciti guadagni” (da riferire genericamente agli scopi delle organizzazioni ovvero direttamente attribuibili ai ricavi derivati dai fatti di inquinamento?);
- “in violazione delle norme ambientali” (da correlare alle condotte inquinanti ovvero alla “realizzazione di illeciti guadagni”?)

5. I reati “direttamente connessi” all’inquinamento.

Le altre (ed ultime) condizioni per la concessione giudiziale del beneficio si presentano assai più problematiche delle precedenti e sono costituite, come ricordato:



a) dalla circostanza che “i reati siano direttamente connessi all’inquinamento del sito”;

b) dal fatto che “siano stati accertati a seguito dell’attività svolta, su notifica dell’interessato”.

È sufficientemente chiaro, sub a), che il legislatore abbia inteso ridurre l’area della sanatoria in base ad un parametro limitante: connessione diretta - e non (anche solo) indiretta (dei reati) - all’inquinamento del sito (da bonificare).

Ma, anche a prendere per buono tale suggerimento, resta ancora ampia l’area dell’indeterminatezza, che è intrinseca all’avverbio usato “direttamente” (contrapposto a indirettamente) e al termine “connessione” con il sito.

Esemplificando: rilasciare scarichi fuori tabella nel corso d’acqua che attraversa un sito; o stoccare irregolarmente rifiuti su un’area industriale, tanto da contaminare il suolo e/o il sottosuolo, danno sicuramente luogo a reati che direttamente inquinano un sito.

Rispetto a tale termine di paragone, la diversa espressione usata (reati... connessi all’inquinamento del sito) sembra indicare un’area di condotte più ampia e diversa, come quella contemplata dal codice penale (per es.: lesioni colpose, avvelenamento colposo, emissioni moleste colpose, ecc.; non il danneggiamento, per via della presenza del dolo) ove le fattispecie non configurano direttamente dei reati di inquinamento (perché i delitti e le contravvenzioni comuni proteggono atri beni come la incolumità delle persone, l’incolumità pubblica, ecc.), pur potendo risultare, per l’appunto, “direttamente connessi all’inquinamento di un sito”.

Se tale è il significato della “connessione”, il relativo ambito va però ulteriormente circoscritto per effetto dell’attributo legislativo “diretta” (riferita alla connessione dei reati all’inquinamento del sito). In che senso e misura questo vincolo più stretto (contrapposto a connessioni indirette) sarà individuato dalla giurisprudenza?

¹¹ Peraltro escluso perché punito solo se commesso con dolo. Su ciò v. oltre.

¹² Sull’armamentario usato dalla magistratura penale per sanzionare i più gravi fatti connessi alla inosservanza della normativa antinquinamento, v., fra i tanti, F. e P. Giampietro, Rassegna critica di giurisprudenza sull’inquinamento delle acque e del suolo, Giuffrè, Milano, 1985, vol. II, con riferimento alla formulazione dell’art. 26 della legge “Merli” n. 319/1976, che

prevedeva l’abrogazione di “tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi e del conseguente inquinamento”.

È difficile prevederlo, ora. Mi sembra comunque facile immaginare che le soluzioni giudiziarie potrebbero risultare molto articolate perché, si ripete, la formulazione della norma - su tale condizione di ammissibilità (al beneficio) - presenta margini troppo ampi di interpretazione.

A prendere con il dovuto rigore l'ultimo presupposto dalla cui ricorrenza dipende la concessione della non punibilità dei reati (v. retro sub b), si resta davvero perplessi.

Non tutti i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito e posti in essere sino all'1 marzo 1997, a titolo colposo (e non doloso), sono passibili della "causa di non punibilità", ma solo quelli che siano stati "accertati a seguito dell'attività svolta su notifica dell'interessato".

Volendo dare un senso a tale proposizione - in coerenza e alla luce del presupposto premiale, già evidenziato, che ispira l'intervento legislativo a favore della volontaria autodenuncia - sono propenso a ritenere che la sanatoria sia stata ulteriormente circoscritta esclusivamente a quei reati che verranno individuati ("accertati") "a seguito" dell'iniziativa della parte.

Come leggere questa ultima espressione ("a seguito")? Non solo in senso cronologico (cioè "dopo" la notifica) ma anche, e più ragionevolmente, nel significato strumentale: (di reati accertati) in ragione, a causa, grazie ai dati (informazioni) forniti nella autodenuncia (indicata come "notifica" o "comunicazione", ex artt. 7 e 9 del regolamento).

Quest'ultima iniziativa (la volontaria autodenuncia) innescherà, infatti, "una attività" dell'autorità amministrativa di controllo (comune, provincia, regione, ex

artt. 7 e 9 citt.) che potrà addivenire all'accertamento di reati commessi, in passato, dal denunciante (da epoca remota sino all'1 marzo 1997, ferma restando ovviamente la decorrenza e l'eventuale decorso del termine prescrizione, ex art. 157 c.p.).

Nella indicata ricostruzione "l'attività svolta" è dunque quella propria degli enti amministrativi competenti a ricevere "la notifica dell'interessato" e si svolgerà nell'esercizio di una potestà di polizia amministrativa e giudiziaria che appartiene loro.

Tale attività di accertamento non dovrà però essere necessariamente gestita da dette autorità, in modo esclusivo o diretto, ben potendo esse ricorrere, in via diretta o mediata, all'ausilio degli organi istituzionali di polizia giudiziaria.

C'è da chiedersi, piuttosto, se il beneficio possa estendersi a ricomprendere quei reati (sempre ricorrendo tutte le altre condizioni) che siano stati commessi, in passato, ma che risultino già "accertati" (o comunque oggetto di indagini in corso) prima, e dunque, a prescindere dalla successiva "notifica dell'interessato".

La risposta sembra debba essere di segno negativo proprio in ossequio alla ratio legislativa secondo cui la "causa di non punibilità" è destinata a premiare (e, prima ancora, a sollecitare e rendere possibile) la scoperta di reati passati (il c.d. sommerso) - ricadenti sul sito da bonificare - per iniziativa volontaria (e dunque meritoria) dell'interessato.

Ove il reato sia stato scoperto a sua insaputa e, soprattutto, a dispetto e malgrado il suo silenzio, in epoca anteriore alla notifica, come potrebbe costui invocare l'agognato beneficio? •

